**Repertorio n° /2023**

\* \* \* \* \* \*

**OGGETTO: Conferimento di incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza per la “costruzione di nuova scuola presso l’ITIS Da Vinci di Parma”, conseguente alla conclusione del Concorso di Progettazione in due gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.**

**CUP: D91B21005420006 - CIG: 9827360206**

L’anno DUEMILAVENTITRE addì (…. ) del mese di nella sede della Provincia di Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, Parma, davanti a me Dott. Ugo Giudice, Vice Segretario Generale della Provincia di Parma, autorizzato a ricevere e rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente in base al decreto presidenziale n. 12 del 27/01/2022, di attribuzione delle competenze, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti, d’accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi:

Per una parte: la PROVINCIA DI PARMA codice fiscale 80015230347 nella persona dell’ing. Paola Cassinelli che interviene in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Edilizia Scolastica, legittimata a rappresentare l’Ente in base alla D.D. 1665/2020 del 28/12/2020 di attribuzione dell’incarico.

Per l’altra parte: Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis nato a Milano il 08/10/1968 iscritto all'Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano al n° 8349, C.F.……………………………………….., in qualità di titolare dello studio Deamicisarchitetti professionisti associati - P.iva 04799950961, con sede a Milano in via Pietrasanta n°12, mandatario dell’R.T.P costituito con atto n. ……rep….……, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato, di seguito indicato come "Professionista" o “Affidatario”

# PREMESSO CHE

1 *Professionista singolo, ovvero L.R. di società, ovvero mandatario dell’R.T.P costituito da , come da atto di costituzione n. del , rappresentante del Consorzio , ecc., ovvero Procuratore, ecc.*

* L’ente Provincia di Parma ha partecipato all’avviso pubblico del MIUR prot. n. 48.048 del 02.12.2021 (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU), candidando il progetto di “costruzione di nuova scuola presso l’ITIS di Parma – CUP D91B21005420006” dell’importo complessivo di € 12.960.000,00;
* Che per il progetto candidato, ammesso a finanziamento, l’ente ha stipulato con il MIUR Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti in data 06.09.2022;
* Che il MIUR, ai fini dell’individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammesso a finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022 concorso di progettazione in due gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
* Che con decreto direttoriale prot. n. 27 del 13/04/2023 è stata adottata la graduatoria definitiva del concorso in due gradi, da cui risulta l’aggiudicazione a favore di DEAMICISARCHITETTI, in qualità di mandatario di costituendo RTP;
* Che successivamente, come disposto dall’art. 24 comma 6 del DL n. 13 del 24/02/2023, questo ente ha proceduto alla verifica dei requisiti del vincitore tramite FVOE.
* Che con atto a ministero del Notaio ……………….. è stato costituito RTP di cui all’art. 46 c. 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016 tra il vincitore del concorso Deamicisarchitetti professionisti associati (capogruppo) e i seguenti soggetti (mandanti):
* Arch. DOMENICA FIORINI – p.iva 03960120404, con studio in via San Pier Damiani 7, Parma con ruolo di Progettista Architettonico
* Arch. DAVIDE MATTEONI – p.iva 04614640409, con studio in via dei Pini 49 – 47838 Riccione, con ruolo di Progettista Architettonico (giovane con meno di 5 anni di iscrizione all’ordine)
* Ing. Andrea Luca Biagini CF BGNNRL93R07A940D dello studio A.L.B. Ingegneria con sede in Piazza De Gasperi 7, Saronno (VA), con ruolo di Progettista Strutturale
* STUDIO BRAMBILLA FERRARI SRL – p.iva 06169890966 con sede in via Passione n. 4, Milano nella persona di Ing. Francesco G. Ferrari Da Grado con ruolo di Progettista Strutturale ed esperto in demolizione
* PSE srl società di ingegneria – p.iva 02300440308, con sede in Borgo Udine 50 a Palmanova (UD), nella persona di Ing. De Marco Giulio con ruolo di Progettista Impianti elettrici, termici, antincendio e acustico
* GEOLOG Studio Geologi Associati – p.iva 02790320358 con sede in via Emilia all’Angelo14, Reggio Emilia, nella persona di Dott. Geologo Fausto Campioli con ruolo di Geologo;
* Geom. STEFANO GALBIATI – p.iva 03975440961, con studio in via G. Candiani 123-20158 Milano, con ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
* Che occorre pertanto procedere a incaricare il “Professionista” in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)**,** per lo svolgimento dei servizi tecnici di Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori (contabilità e tenuta dei registri contabili) e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione, per i lavori di “costruzione di nuova scuola presso l’ITIS Da Vinci di Parma - CUP: D91B21005420006”;
* Che pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il predetto incarico.

# TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue:

# CAPO I

**- NORME DI CARATTERE GENERALE**

# ART. 1 - Oggetto dell'incarico.

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. Vvvv), degli artt. 23, 24 e 31 comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati nel seguito oltre che degli artt. 91 e 92 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all’intervento di “**costruzione di nuova scuola presso l’ITIS Da Vinci di Parma - CUP: D91B21005420006**”;
2. II Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, le seguenti prestazioni professionali:
	1. ***Progettazione Definitiva***: redatta ai sensi dell’art. 23 e comprensiva di tutti gli elaborati di cui agli articoli da 24 a 32 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010), in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023, redatto dallo stesso Professionista vincitore del secondo grado del Concorso di Progettazione e perfezionata secondo le indicazioni fornite dal Committente e comprensiva altresì della **progettazione antincendio, energetica ed acustica**.
	2. ***Progettazione Esecutiva***: redatta ai sensi dell’art. 23 e comprensiva di tutti gli elaborati di cui agliarticoli da 33 a 43 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010), in conformità al progetto definitivo di cui al precedente punto, recepite eventuali indicazioni fornite dal Committente e/o dal R.U.P. e perfezionato secondo le indicazioni emerse in fase di Conferenza dei Servizi e di verifica e validazione.

In generale l’attività di progettazione, dovrà essere svolta secondo le indicazioni previste dalle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze esplicitate dal Committente compresi tutti gli adempimenti di competenza del progettista e necessari per l’approvazione dei livelli progettuali e per il perfezionamento degli atti endoprocedimentali connessi allo svolgimento dell’attività del Professionista.

La progettazione esecutiva dovrà comprendere il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/08.

In particolare la progettazione dovrà rispettare il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente secondo quanto previsto dalla GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (cd. DNSH) allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 n. 32 del MEF, tenuto conto che l’investimento rientra nel **Regime 1** e che farà riferimento alla **Check list 1.**

* 1. ***Direzione Lavori****: espletamento di tutte le attività connesse al corretto compimento dell’incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo.*

La Direzione Lavori sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, al D.M.

n.49 del 7/3/2018, al D.P.R. 207/2010, per la parte ancora applicabile, e a qualunque altra fonte normativa disciplinante la materia.

L’incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto esecutivo redatto dal Professionista stesso e pertanto a sua disposizione.

Il Direttore dei Lavori, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall’ulteriore disciplina sopra richiamata dovrà provvedere a tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge vigente in materia e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, citate al Capo III del presente Disciplinare.

* 1. ***Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione***: espletamento di tutti i compiti ed esaurimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del DLgs 81/08, così come ogni altro adempimento necessario al completo rispetto della vigente normativa di sicurezza durante la realizzazione degli interventi. Tutti gli obblighi di cui alle presenti prestazioni sono da ricondursi a quanto esplicitato all’Art.12 del presente Disciplinare.
1. Il Professionista èobbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:
2. deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
3. ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
4. controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
5. deve verificare il rilievo topografico plano-altimetrico fornito dalla Stazione Appaltante e i documenti forniti usati come base progettuale;
6. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
7. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario della Regione Emilia Romagna vigente al momento della progettazione.
8. La progettazione esecutiva dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i relativi costi previsti. Dovrà essere sviluppata a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo. Gli elaborati presentati dovranno essere completi ed idonei ai fini di essere posti a base di una gara per l’individuazione dell’operatore economico incaricato della successiva esecuzione.
9. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni disciplinate dal presente atto, dovranno essere conformi al D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tutti i suoi Decreti Attuativi, le Linee Guida, le Circolari e qualunque altra fonte normativa vigente di settore, ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento.

# ART. 2 – Compensi.

1. I corrispettivi dovuti al professionista per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza sono conformi al D.M. Giustizia 17/06/2016, calcolati con le percentuali corrispondenti alla suddivisione in classi e categorie e secondo lo schema di parcella (entrambi contenuti nei documenti posti a base di gara), con una riduzione del 20% in applicazione all’art. 6.1 dell’avviso pubblico del concorso di progettazione in due gradi bandito dal MIUR e pubblicato sulla GUUE in data 01/07/2022.
2. L’importo complessivo stimato, è così articolato:
* Progettazione definitiva: € 312.497,00
* Progettazione esecutiva: € 135.938,00
* Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 50.000,00
* Direzione Lavori: € 317.809,00
* Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione: € 90.000 €
1. I pagamenti avverranno a favore del capogruppo, che poi provvederà alla liquidazione ai vari componenti del raggruppamento, come previsto dalla disciplina contenuta nell’atto di costituzione del RTP.
2. Per la redazione in corso d'opera di eventuali perizie di variante, con o senza nuovi prezzi, che non si siano rese necessarie per carenza o errori di progettazione, al professionista verrà corrisposto un compenso determinato come di seguito.
	1. Perizia di variante, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavori già previsti nel progetto principale *senza redazione di nuovi prezzi*, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.07 del Dm 17/6/2016 al netto del ribasso del 20% applicato su indicazione del bando di Concorso (punto 6.1).
	2. Perizia di variante, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavoro mediante l'inclusione di nuove opere non previste nel progetto principale e/o per le quali *vengono redatti nuovi prezzi*, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.08 del Dm 17/6/2016 al netto del ribasso del 20% applicato su indicazione del bando di Concorso (punto 6.1).
3. Si precisa altresì che gli onorari per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione saranno riferiti al consuntivo lordo dei lavori effettivamente eseguiti, comprensivo della revisione prezzi e/o dell’adeguamento prezzi come specificato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC 8 novembre 2022.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.
5. Sono a carico del professionista tutte le spese necessarie per la redazione degli elaborati progettuali in copia cartacea, informatica e su supporto digitale con le specifiche indicate al seguente Art. 6 oltre che per la eventuale redazione di perizie di variante e per la direzione lavori.
6. Qualunque altra spesa necessaria allo svolgimento dell’incarico restano a completo carico dell'Affidatario.

# ART. 3. Ulteriori obblighi a carico del Professionista e condizioni disciplinanti l’incarico.

1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto tutte le norma che interferiscono con il corretto svolgimento delle attività professionali.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo, egli, organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell’intervento.
4. Il Professionista è, inoltre, soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.
5. Il Professionista, inoltre, **accetta espressamente**:
	1. che tutte le spese sono conglobate in forma percentuale nel corrispettivo previsto ai sensi del DM 17 giugno 2016, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
6. Il Professionista è obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
7. Il Professionista è inoltre obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta dell’Ente committente.

9. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

# ART. 4 - Modalità di pagamento delle competenze professionali.

1. Il pagamento dei compensi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali nel seguito meglio specificate, avverrà come segue, oltre IVA e Cassa Previdenziale, fatta salva la presentazione delle necessarie garanzie di cui al presente disciplinare.
	1. *Progettazione definitiva*:

- in unica soluzione a saldo, ottenuti tutti i pareri e nulla-osta necessari e previsti dalle norme di settore, ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali da parte dell’organo competente, **entro 30 gg** dalla presentazione della relativa fattura.

* 1. *Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*:

- in unica soluzione a saldo, ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali da parte dell’organo competente, quindi previa acquisizione del rapporto di verifica e perfezionato l’atto di validazione di cui all’art.26, comma 8 del D.Lgs.50/16, **entro 30 gg** dalla presentazione della relativa fattura.

* 1. *Direzione dei lavori*:

- verrà liquidata in base ad acconti corrisposti in occasione dell’emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, **entro 30 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura sino alla concorrenza di una percentuale del 70%;

Il saldo del corrispettivo relativo alla Direzione Lavori verrà liquidato successivamente alla approvazione del collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera, **entro 30 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura;

* 1. *Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*:

- verrà liquidata in base ad acconti corrisposti in occasione dell’emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, **entro 30 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura sino alla concorrenza di una percentuale del 70%;

Il saldo del corrispettivo relativo al coordinamento della sicurezza verrà liquidato successivamente alla ultimazione dei lavori risultante da apposito verbale, **entro 30 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura;

1. La prestazione richiesta al soggetto incaricato di cui ai punti 1.1 e 1.2. non si può intendere conclusa sino all’approvazione del progetto stesso.
2. Tutti i compensi si intendono fissi ed invariabili, nella misura in premessa precisata e sono comprensivi di onorari e rimborsi spese, con aggiunta della cassa previdenziale e dell’I.V.A., se e nella misura dovute.
3. In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

# ART. 5 - Tracciabilità.

1. I corrispettivi derivanti dall’affidamento verranno liquidati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, così individuato:

IBAN sul quale è autorizzato ad operare il sig.

 , nato a il

(codice fiscale ), residente a

e che le eventuali persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

 C.F.:

1. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
2. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente committente qualunque modifica interessante i conti correnti dedicati utilizzati, anche non in via esclusiva per il presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro modifica o nuova accensione. Dovranno comunicare altresì, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

1. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
2. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi

relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Provincia di Parma con la Guardia di Finanza il 26/01/2023.

# CAPO II

-PROGETTAZIONE-

# ART. 6 - Restituzione degli elaborati.

1. Dovranno essere prodotte e consegnate, senza costi aggiuntivi per il Committente poiché ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:
	* *Progetto definitivo*: **1 copia** cartacea in formato adeguato e conforme alle norme di riferimento **+ 1 copia** in pdf e **1 copia in** formato editabile (dwg), su supporto magnetico (CD-ROM o DVD o supporto USB).
	* oltre alle copie necessarie per l’ottenimento dei pareri previsti che si intendono ad integrale carico del Professionista. Le copie devono essere complete di ogni elaborato o di ogni altro atto connesso e/o allegato. Oltre quelle previste da contratto, il Professionista si impegna, a semplice richiesta dell’Ente committente a produrre e consegnare eventuali ulteriori riproduzioni, anche che debbano essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, ecc.);
	* *Progetto esecutivo:* **1 copia** cartacea in formato adeguato e conforme alle norme di riferimento **+ 1 copia** in pdf e **1 copia in** formato editabile (dwg), su supporto magnetico (CD-ROM o DVD o supporto USB).
2. Gli elaborati grafici consegnati in copia digitale dovranno essere in formato standard editabile, secondo quanto richiesto dall’Ente committente.

Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, potranno essere restituiti in formato pdf e, su richiesta dell’ente Committente, in formati editabili compatibili con i tradizionali programmi di Office o Open Office.

Gli elaborati determinanti l’aspetto economico-finanziario dell’opera, potranno essere restituiti in qualsiasi formato editabile e, per le copie non editabili, con estensione tipo .pdf.

1. Il professionista è tenuto ad elaborare e consegnare la documentazione progettuale nel rispetto delle ulteriori seguenti indicazioni/formati:

a) Il nome dei singoli files non deve contenere caratteri speciali dal momento che questi ultimi non permettono la zippatura.

b) I file di progetto originari dovranno essere consegnati in formato PDF/A salva motivata impossibilità concordata con il RUP e firmati digitalmente.

c) I singoli files di progetto devono essere raccolti in uno o più archivi formato ZIP di massimo 5 files e 100 mb di estensione ciascuno;

d) La denominazione dei files ZIP deve permettere di ordinarne logicamente il contenuto pertanto dovrà essere la seguente: (esempio 1-nomefile; 2-nomefile ecc.).

e) il rispetto delle predette indicazioni (salva motivata e concordata deroga) è condizione necessaria anche se non sufficiente per l’accettazione della prestazione.

1. Il progettista dovrà inserire nel CSA, quali oneri a carico dell’impresa esecutrice:
* Tutta l’attività relativa a pratica INAIL con riferimento agli impianti termici, se necessaria
* Produzione della documentazione firmata da tecnico abilitato, relativa alla conformità alla normativa sismica degli elementi non strutturali impiantistici
* Tutta la documentazione amministrativa e le pratiche presso gli enti competenti necessarie per la messa in esercizio e il perfetto funzionamento degli impianti elevatori.
* Tutta la documentazione amministrativa e le pratiche presso gli enti competenti, necessarie per la messa in esercizio e il perfetto funzionamento degli impianti fotovoltaici.

# ART. 7 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali.

1. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, l’Amministrazione Provinciale nominerà un soggetto incaricato della verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elaborati progettuali, della loro conformità alla normativa vigente e alle precedenti fasi progettuali già approvate.
2. L’organo deputato alla verifica, qualora riscontri contrasti rispetto alle norme vigenti, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potrà stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali alla conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto nel presente Disciplinare, in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà, in ogni caso, applicazione la penale di cui all’art. 9 oltre al ristoro di eventuali ulteriori danni sofferti.
3. Il Professionista si obbliga fin da ora a conformare il progetto alle richieste del verificatore, nei tempi indicati al precedente comma.

**ART. 8 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Provinciale**

L’Amministrazione Provinciale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto; si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

# ART. 9 - Termine di consegna, penali e proroghe.

1. Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue: *Progettazione definitiva*: **entro il 30 maggio 2023** per la consegna del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri degli enti in sede di Conferenza dei Servizi.

- *Progettazione esecutiva*: **entro il 12 giugno 2023** per la consegna del progetto esecutivo.

1. I termini si considerano sospesi per il periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso. La sospensione di cui al presente punto non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
2. Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, ossia, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, pari allo **0,6 per mille** dell’ammontare netto contrattuale, che non può comunque complessivamente superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale penalità verrà detratta dal compenso dovuto in occasione della liquidazione a saldo delle spettanze. All’articolo 13 del presente disciplinare sono dettagliati i casi in cui il ritardo costituisce motivo di revoca dell’incarico o risoluzione contrattuale.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale dello **0,6 per mille** dell’ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall’Ente committente.

# Si richiama altresì il rispetto del Dlgs n° 106/2017 sulla certificazione dei materiali da costruzione richiamando le sanzioni previste per il Progettista dall’art. 20. Si richiamano, inoltre, gli obblighi del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022) che reca Criteri ambientali minimi (CAM).

# CAPO III

-DIREZIONE LAVORI-

# Art. 10 - Prestazioni professionali.

1. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, concordemente al D.Lgs.50/16, al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e al relativo Allegato, comprendono d'ordinario:
	* direzione lavori;
	* prove di accettazione;
	* controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
	* contabilità dei lavori (redazione di giornale dei lavori, registro contabilità, libretti di misura, SAL, relazione conto finale);
	* assistenza al collaudo.
2. L'incarico di direzione dei lavori viene conferito e sarà retribuito secondo il sopra citato Decreto, nella misura stabilita secondo gli atti del Concorso di progettazione e con le riduzioni definite nel bando del Concorso. E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori il professionista, in qualità di D.L., deve attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente, dal D.Lgs 50/2016, dagli atti di applicazione da esso richiamati, dal Decreto MIT n.49 del 7.3.2018, dal D.Lgs 81/2008, dal Capitolato Generale di Appalto, che dovrà essere richiamato sui documenti del progetto, oltre che dal Capitolato Speciale di Appalto.
4. Dovrà, tra l’altro, trasmettere i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, ispezioni sul cantiere nonché il certificato di ultimazione, entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione (al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le prescritte comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici).
5. Qualora la presentazione dei suddetti verbali ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza giustificati e gravi motivi, farà carico al professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale relativo all’incarico che verrà detratta dal compenso dovuto in occasione delle relative rate di pagamento, oltre ad eventuali ulteriori danni e penali applicate dall’autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
6. Dovrà, inoltre, controllare l’aggiornamento degli elaborati di progetto e dei manuali d’uso e manutenzione, redigere le eventuali varianti in corso d’opera richieste dal Committente o che divenissero necessarie nel corso dei lavori, trasmettere al RUP del Committente per l’istruttoria presupposta alla liquidazione e/o per l’approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale per il saldo, dovuti alle imprese appaltatrici, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato prestazionale per tale emissione, predisporre la documentazione finale per l’ottenimento dell’agibilità, fornire la propria assistenza nella fasi di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo, controllare il programma esecutivo dei lavori elaborato dall’Appaltatore, la verifica della conformità dello stesso a quanto offerto in sede di gara, il controllo sulla corrispondenza dell’avanzamento dei lavori al programma e la richiesta di tutte le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti, tenere la documentazione di cantiere in conformità con quanto previsto dalla norma di settore, verificare ed accettare i materiali affinché risultino conformi sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo strutturale rispetto al loro uso.

# Si richiama altresì il rispetto del Dlgs n° 106/2017 sulla certificazione dei materiali da costruzione richiamando le sanzioni previste per il Direttore dei Lavori dall’art. 20. Si richiamano, inoltre, gli obblighi del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022) che reca Criteri ambientali minimi (CAM).

1. Alla fine dei lavori, entro la data di emissione del collaudo tecnico amministrativo, il DL dovrà consegnare al RUP:

- la documentazione “as built” di edificio e impianti sottoscritta, nel seguente formato: **1 copia** cartacea in formato adeguato e conforme alle norme di riferimento **+ 1 copia** in pdf e **1 copia** in formato editabile (dwg), su supporto magnetico (CD-ROM o DVD o supporto USB).

8. Oltre a quanto previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 49/2018, durante i lavori, per i collaudi in corso d’opera, o alla fine degli stessi, in caso di collaudo finale, il DL dovrà fornire al collaudatore/ ai collaudatori tutta la documentazione necessaria per l’espletamento del proprio incarico (statico/tecnico amministrativo e funzionale degli impianti).

Il DL dovrà inoltre acquisire:

- l’Attestazione di Qualificazione Energetica dall’impresa;

- le dichiarazioni di conformità degli impianti progettati con relativi allegati manuali, certificazioni, schede tecniche, ecc.. dall’impresa.

- tutta la documentazione a carico dell’impresa di cui al precedente art. 6 punto 4 del presente disciplinare.

#

# CAPO IV

-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA-

# Art. 12 - Prestazioni professionali.

1. Le prestazioni per la redazione del PSC sono da ricondursi agli obblighi di cui al CAPO II in quanto rientranti nell’attività di redazione del Progetto Esecutivo.
2. Le attività funzionali allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza, concordemente a quanto disciplinato dal D.lgs. 81/08, assicurano l’espletamento di tutti gli obblighi e funzioni previsti dall’art.91 del succitato Decreto, così come ogni altro adempimento riconducibile all'Amministrazione per il completo rispetto della vigente normativa di sicurezza durante la realizzazione degli interventi.
3. L’Affidatario si impegnerà, inoltre, a predisporre apposito registro sulla sicurezza dei lavori nel quale dovranno essere annotate le date delle visite effettuate e le principali disposizioni impartite, a redigere e trasmettere, ogni novanta (90) giorni al responsabile unico del procedimento una relazione tecnica sull’andamento dei lavori in relazione al rispetto delle misure sulla sicurezza, a garantire l’effettuazione, durante i periodi di effettivo svolgimento dei lavori, di almeno 2 (due) visite settimanali, salvo ulteriori presenze richieste dalla D.L. o dal R.U.P., in base alla specifica tipologia e/o complessità delle lavorazioni in atto.
4. Ricorrendo cause di forza maggiore o per periodi di assenza programmata dell’incaricato, lo stesso potrà essere autorizzato a far svolgere la prestazione da un proprio delegato rimanendo comunque ed in ogni caso lui stesso il referente, nonché il responsabile delle attività e di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/16; nel caso in cui il CSE si avvalga di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione conforme all’allegato XIV del D.Lgs.81/2008, mantiene la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.
6. L'Affidatario incaricato è tenuto all’osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti tutti di cui alla presente convenzione, nonché alle prescrizioni impartite dal R.U.P..
7. Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08, l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà prevedere almeno le seguenti attività:

- analisi delle condizioni ambientali d’intervento

- analisi delle interferenze

- analisi della fase operativa

- elaborazione del “crono programma” dei lavori

- redazione dei Piano di Sicurezza e di Coordinamento e relativi elaborati

- redazione del Fascicolo dell’opera ed eventuali revisioni

1. L’attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/08 dovrà svolgersi in ottemperanza alle LINEE GUIDA PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 07/10/2015 e ricomprendere lo svolgimento delle seguenti attività minime:

- verifica con azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni e prescrizioni contenute del Piano di Sicurezza e Coordinamento

- verifica di idoneità tecnica – organizzativa delle imprese

- verifica degli schemi dei contratti d’appalto

- verifica dell’idoneità dei Piani Operativi della Sicurezza presentati dalle imprese esecutrici

- analisi e valutazioni PIMUS presentato dall’impresa

- programmazione e convocazione di riunioni di formazione, informazione, cooperazione e coordinamento delle attività tra le imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Rispetto alla periodicità delle riunioni si precisa che dovrà essere convocata almeno una riunione preliminare e dovranno essere convocate ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:

a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

b) successive macrofasi di lavoro;

c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;

d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;

e) accadimento di incidenti/infortuni;

f) sostanziali modifiche dell’opera; g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)

h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.

Al termine della riunione il CSE redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.

- tenuta dell’elenco aggiornato delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.

- eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dei Piani Operativi della Sicurezza delle imprese esecutrici e del Cronoprogramma dei lavori,

- aggiornamento in corso d’opera e, alla fine dei lavori, completamento del “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), e consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.

- stesura ed inoltro delle Notifiche Preliminari all’avvio dei lavori e relativi aggiornamenti (SICO)

- supporto al RUP per le verifiche preliminari delle idoneità tecniche e professionali delle imprese appaltatrici

- sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Nel caso di rilievo di inadempienze, indica il tempo entro cui è necessario ottemperare.

-redazione, ad ogni sopralluogo, di specifico verbale con descrizione dei lavori in corso ed eventuali osservazioni e disposizioni relative alle modalità di esecuzione o comportamenti relative alla sicurezza.

- il CSE, in occasione della liquidazione del SAL, a seguito di richiesta della Direzione Lavori e previa verifica, approva l’importo relativo ai costi della sicurezza

# CAPO V

# - NORME SPECIALI PNRR-

**Art. 12 – bis.**

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, trovano applicazione anche le norme contenute nell’art. 47 D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2021 e nel Decreto 7 dicembre 2021 avente ad oggetto “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, pubblicato nella G.U.R.I. n. 309 del 30/12/2021.

Pertanto oltre a quanto specifica, si prevedono le seguenti penali in caso di inadempimento:

a) L’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dev’essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità (art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021).

o In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

o La violazione dell’obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

b) L’operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell’impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021).

o In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

c) Mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La quota è da intendersi relativa sia all’occupazione femminile sia all’occupazione giovanile, essendo gli stessi due autonomi target di policy. (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e art. 5 del Decreto 7 dicembre 2021).

o In caso di mancato rispetto della percentuale sopra indicata, è prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) dell’importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

Ai sensi dell’art. 50 c. 4 del D.L. 77/2021, in ogni caso le penali complessivamente irrogate – cumulate con quelle conseguenti a ritardi e/o altri inadempimenti - non possono eccedere il 20% del valore del contratto. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 13 del presente disciplinare, in materia di risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 50 c. 4 del D.L. 77/2021, qualora l’ultimazione della prestazione avvenga in anticipo rispetto al temine indicato nel presente disciplinare, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione della verifica della conformità , un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che la prestazione sia conforme alle obbligazioni assunte.

Si precisa che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, la Stazione Appaltante provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, e contestualmente alla trasmissione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.

# CAPO VI

# - DISPOSIZIONI FINALI-

**Art. 13 – Clausola risolutiva espressa.**

1. Oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art. 108 del D.Lgs 50/2016, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, in tutti i casi previsti dal presente articolo.
2. Si precisa che tutte le indicazioni elencate nel presente Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale dell’incarico affidato. Il mancato rispetto delle stesse, formalmente contestato dal R.U.P., potrà essere considerato dall’Amministrazione causa di revoca dell’incarico.
3. Stando alle indicazioni fornite dall’Art. 9 del presente Disciplinare e ai dettami normativi, i ritardi ritenuti gravi inadempienze e costituenti causa di avvio della risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno eventualmente sofferto dall’Ente affidante, sono principalmente annoverabile ai seguenti casi:
* somma complessiva delle penali superiori al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale;
* ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione.
1. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida, il diritto di risolvere in qualsiasi momento l’incarico affidato, qualora si riscontrino gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali e/o inosservanze da parte dell'Affidatario alle prescrizioni impartite dal R.U.P., senza che a questo spettino, per detta risoluzione, indennizzi o compensi di sorta, fatta salva per l’Amministrazione la riserva di ogni azione di rivalsa per eventuali danni subiti.
2. L'incarico affidato verrà svolto dall’Affidatario secondo le direttive e le istruzioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento a cui dovrà attenersi scrupolosamente; qualora si rifiuti di ottemperare, o ritardi ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a **5 giorni**, gli verrà assegnato un ulteriore termine non superiore ad **altri 5 giorni**, trascorso il quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, senza che al professionista venga corrisposto alcun compenso e fatto salvo l’addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle disposizioni ricevute.
3. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario rientri nelle casistiche sotto elencate:
	1. violazione delle prescrizioni di cui al successivo art. 15;
	2. revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
	3. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
	4. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
	5. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
	6. violazione della disciplina del subappalto;
	7. sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente comunicate all’Ente committente;

# Art. 14 – Recesso.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa (ai sensi dell’art. 109 del

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovrà essere corrisposto l’onorario e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, senza maggiorazioni, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo comunque non superiore al 25% degli onorari

1. L’ Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. Resta fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza al recesso.

2. Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico. **ART. 15 - Doveri di riservatezza e astensione.**

1. L’Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. L’Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente Committente è preclusa all’Affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.
4. L’Affidatario deve segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
5. Con la sottoscrizione della convenzione l’Affidatario acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione dell’atto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

# ART. 16 - Norme generali di rinvio.

1. Per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, e per la Direzione Lavori, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e a tutti i suoi Decreti attuativi, al Regolamento

D.P.R. 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore, nonché alle altre norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni legislative che venissero emanate.

1. Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, alle norme regolanti i compensi dovuti per prestazioni di servizi tecnici, ivi compresi successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
2. L’incarico comporta l’assunzione di tutte le competenze e responsabilità di cui alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al predetto al DLgs 50/2016, ai Decreti attuativi e tutte le fonti normative primarie e secondarie aventi incidenza e potere cogente in materia..

# ART. 17 - Oneri del professionista.

1. Per effetto del presente incarico, ricadono sull’Affidatario tutti gli oneri afferenti a detta funzione attribuitagli, fino al collaudo dell’opera ed alla conclusione del rapporto conformemente a quanto previsto dalle citate norme di cui all’articolo precedente.
2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente Committente, anche se formalmente attinente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente. In difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

# ART. 18 - Coperture assicurative.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da ………….. n. ……………….in data……………….. per l’importo di € ……………, pari al 10% dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura (prodotta secondo gli schemi tipo di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022).

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal punto 3.3.1 del bando di concorso, l’incaricato della progettazione è munito di una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A tal fine il Professionista ha prodotto all’Ente committente la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale superiore a € 2.220.000 (20% dei lavori da progettare, essendo l’importo opere superiore alla soglia comunitaria), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Tale polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi l’Ente potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione.

1. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera l’Ente dal pagamento della parcella professionale.
2. Il progettista si obbliga a svolgere il proprio incarico assolvendo a tutti gli obblighi indicati nel presente atto, a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, co. 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Trattandosi di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali è stato soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, mediante la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento.

# ART. 19 – Incompatibilità e doveri di astensione.

1. Per l’Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall’ordine professionale di appartenenza. Al riguardo, con la firma del presente atto, l’Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate nel presente atto, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
2. L’Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. Dichiara inoltre la propria regolarità nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riguardo all’art. 42. del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso dichiara altresì di non incorrere nell’incompatibilità di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come integrato con la Legge 190/2012.
4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.

# ART. 20 – Subappalto e prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice: “*il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d)”*.
2. Il subappalto non è ammesso salvo che nelle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice dei contratti pubblici, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell’Ente committente.
3. Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
4. Si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati ai precedenti articoli, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3, lett.c- bis) del decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. citato.

# ART. 21 - Risoluzione controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Disciplinare e che non siano definibili in via amministrativa, è competente il Foro di Parma o, comunque, quello territorialmente competente, con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.

# ART. 22 - Domicilio e rappresentanza delle parti.

Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso DEAMICISARCHITETTI  all’indirizzo VIA PIETRASANTA 12, 20141 MILANO. Qualunque comunicazione effettuata dall’ente committente al domicilio indicato o all’indirizzo di posta elettronica individuato dall’Affidatario come SCUOLAPARMA@DEAMICISARCHITETTI.IT si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

1. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, in qualità di Amministratore

Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto:

Arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, in qualità di Amministratore;

1. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.
2. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del Procedimento.

# ART. 23 - Imposte e tasse.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.

Sono a carico del Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Agli effetti fiscali il professionista dichiara che l'importo presunto del presente atto ammonta presuntivamente ad € 906.244,00, oltre contributi previdenziali ed IVA, se ed in quanto dovuti.

Atto redatto su ( ) fogli di carta resa legale occupati per n° ( ) facciate intere e fin qui della presente.

Letto, confermato e sottoscritto

# IL COMMITTENTE L’AFFIDATARIO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 del C.C.** dichiara di aver letto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12,13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

# L’AFFIDATARIO